



g/h

Anno ..... 2007 ..... N. .... 571 .....

## CITTA' DI TARANTO

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### OGGETTO:

Comma 558 art.1 della Legge 27.12.2006 n.296 relativo alla facoltà di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato – Determinazioni.

L'anno duemila.....sette..... il giorno .....venti..... del mese di.....Febbraio  
in Taranto, nel Palazzo di Città;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-----  
Dott. Tommaso BLONDA  
-----

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni TRITTO ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con varie istanze un considerevole numero di unità, prevalentemente utilizzate nell'Area Tecnica, con rapporto di convenzione prima e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa successivamente, inoltravano, ai sensi della Legge n.241/90, richieste – ai sensi dell'art.1 comma 519 e segg, della Legge 27.12.2006 n.296 – di stabilizzazione del rapporto di lavoro con conseguente mantenimento in servizio fino alla conclusione del procedimento di stabilizzazione;

Che verosimilmente, perverranno altre istanze del medesimo tenore, attesa la molteplicità dei contratti a termine stipulati nell'ultimo quinquennio;

Che, in proposito, va osservato che la norma invocata dagli odierni istanti (comma 519 art.1 Legge 296/06) non trova applicazione agli Enti Locali per i quali, di converso, trova applicazione il comma 558 della medesima legge a mente del quale: *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge gli Enti Locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima Legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”*;

Che il Comune di Taranto è Ente dissestato e, come tale, è obbligato a produrre (art. 259 T.U.E.L.) una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da realizzare mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti;

Che il medesimo articolo, ai fini della riduzione delle spese correnti, obbliga l'Ente ad eliminare o quantomeno ridurre ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

Che in sede di predisposizione di detto atto, vanno emergendo notevoli difficoltà nel pervenire all'equilibrio di bilancio per garantire, quantomeno, i servizi indispensabili per la città;

Che in tale quadro di difficoltà di natura finanziaria, non si ritiene opportuno ulteriormente aggravare il Bilancio dell'Ente con la previsione di ulteriori spese per il personale a scapito di servizi pubblici essenziali;

Che pertanto – fermo restando l'accertamento della sussistenza dei presupposti in fatto e giuridici – questa Amministrazione non intende esercitare la facoltà attribuita dalla norma in questione;

Che quanto innanzi, inoltre, unitamente alle norme che disciplinano gli Enti dissestati, non consente il richiesto mantenimento in servizio;

Che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.241 del 07.08.1990, nel testo vigente, occorre che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso;

Che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 10/bis della suddetta Legge, atteso che l'esercizio della facoltà attribuita dalla norma è prerogativa, in via esclusiva in capo all'Amministrazione con conseguente esclusione di ogni forma di partecipazione al procedimento;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile della Direzione Risorse Umane Dott.ssa Maria Carmela ZOLFARELLI in data 20.2.07 sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U approvato con D.lgs. n. 267/2000, del Responsabile della Direzione Programmazione ed Economico Finanziaria Dott. Ettore BAVARO in data 20.2.07 sulla regolarità contabile.

Assunti i poteri giuntali conferitogli con Decreto del Presidente della Repubblica dell' 11 aprile 2006 (art.2) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 4.05.2006;

## **DELIBERA**

- 1) Di non esercitare, per quanto in narrativa espresso, la facoltà prevista dal comma 558 art.1 della Legge 27.12.2006 n.296 e, per l'effetto, di non procedere ad alcuna stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della predetta norma né al mantenimento in servizio del personale fino alla conclusione del procedimento di stabilizzazione;
- 2) Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane per tutti gli adempimenti consequenziali;
- 3) Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come in premessa meglio specificati.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal giorno **21/02/2007** al giorno **7/03/2007**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed è esecutiva dal **3/03/2007**.